

Comune di Borgo a Mozzano



Regolamento Edilizio

Appendice n. 1

Elenco deleghe del Regolamento Urbanistico

Luglio 2016

FUNZIONI E COMPETENZE ATTRIBUITE DAL D.P.R . n. 380 del 2001

<p>Art. 4</p>	<p>Il regolamento edilizio deve contenere la disciplina delle <u>modalità costruttive</u>, con particolare riguardo al rispetto delle:</p> <ul style="list-style-type: none"> • normative tecnico-estetiche; • igienico-sanitarie; • di sicurezza e vivibilità degli immobili e delle pertinenze degli stessi;
	<p>Il regolamento prevede che ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio sia obbligatoriamente prevista, per gli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a 500 metri quadrati e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia, l'installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box per auto, siano essi pertinenziali o no, in conformità alle disposizioni edilizie di dettaglio fissate nel regolamento stesso.</p>
<p>Art 82</p>	<p>Prescrive l'adeguamento dei Edilizi alle norme del DM 236/1989</p>

FUNZIONI E COMPETENZE ATTRIBUITE DALLA LEGGE REGIONALE n. 65 del 2014

<p>Art. 106</p>	<p>Stabilisce i regolamenti edilizi comunali dettano norme in materia di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • modalità costruttive • ornato pubblico • igiene • sicurezza e vigilanza
<p>Art. 133 com. 2</p>	<p>Stabilisce che i permessi di costruire può essere rilasciato se le opere sono conformi al Regolamento Edilizio</p>
<p>Art. 136 com. 1</p>	<p>Stabilisce che gli interventi realizzabili senza titolo (attività libera) deve comunque sottostare alle disposizioni del R.E.</p>
<p>Art. 138 com. 1</p>	<p>Stabilisce che il Regolamento edilizio può classificare immobili da ritenersi di valore storico, culturale ed architettonico</p>
<p>Art. 141 com. 15</p>	<p>Stabilisce che il Regolamento edilizio deve essere adeguato alle norme sulla sicurezza delle coperture</p>
<p>Art. 142 com. 4</p>	<p>Che i Regolamento edilizio stabilisce quali sono le varianti in corso d'opera che possono essere esaminate senza rispettare l'ordine di presentazione</p>
<p>Art. 188 com. 2 lett. b)</p>	<p>Stabilisce che il Regolamento edilizio disciplina le caratteristiche degli edifici considerati unifamiliari sulla base di criteri di abitabilità di un nucleo familiare medio</p>

DELEGHE ATTRIBUITE DAL Reg. regionale n. 2/R del 9/2/2007

<p>Art. 15</p>	<p>Arredo urbano Il regolamento edilizio disciplina la qualificazione delle componenti dell'arredo urbano indirizzando la progettazione degli interventi pubblici e privati a più elevati livelli tecnici e qualitativi.</p>
<p>Art. 18</p>	<p>Risparmio idrico Il regolamento edilizio prescrive utilizzo di impianti idonei ad assicurare risparmio dell'acqua potabile</p>
<p>Art. 21</p>	<p>Il regol. edilizio prevede sistemi di accumulo e riutilizzo delle acque reflue per le zone industriali e per l'irrigazione dei terreni</p>
<p>Art. 22</p>	<p>Edilizia sostenibile Il regolamento edilizio individua soluzioni tecnologiche volte a favorire l'uso razionale dell'energia e di fonti energetiche rinnovabile. Indicazioni su orientamento e conformazione edifici per maggiore irraggiamento.</p>

DELEGHE ATTRIBUITE DAL REGOLAMENTO URBANISTICO

Alcuni articoli del Regolamento Edilizio costituiscono l'applicazione della delega assegnata direttamente dal vigente Regolamento urbanistico, per trattare alcune attività edilizie, le tipologie e le specifiche tecniche da seguire per particolari interventi edilizi. Di seguito indichiamo quali sono state queste deleghe previste dal R.U. e in quale parte del Regolamento edilizio sono state inserite le relative disposizioni che si dovranno osservare.

<p>Art.6 par. 4 e Art.13 par. 2</p>	<p>In caso di eventuale discordanze tra le fotografie degli edifici esistenti, schedati negli allegati 2 e 3 ed indicati con la corrispondente numerazione nelle cartografie del presente R.U., fanno fede quelle prodotte dagli aventi diritto con una comunicazione da presentarsi su apposito modello predisposto dall'ufficio tecnico comunale e con gli allegati specificati nel regolamento edilizio comunale, che successivamente dovrà procedere ad una contestuale verifica attraverso sopralluogo e a adeguare il quadro conoscitivo predisponendo una apposita determina di presa d'atto che non costituirà variante al R.U.</p>	<p style="text-align: center;">vedi Art. 11 del Regolamento Edilizio</p>
<p>Art. 8</p>	<p>I parametri e gli indici edilizi ed urbanistici richiamati nelle disposizioni normative del R.U., le cui definizioni e specificazioni di dettaglio sono demandate e contenute nel Regolamento Edilizio, sono di seguito elencati specificati</p>	<p style="text-align: center;">Superato con il DPGR n. 64/R del 2013 vedi articolo 66 del Reg. Edilizio</p>
<p>Art. 8</p>	<p>V (volume), espresso in metri cubi: è la somma dei prodotti delle <i>Sul</i> dei vari piani per le rispettive altezze misurate da pavimento a soffitto. Per quanto riguarda le esclusioni, le riduzioni e le modalità di valutazione sono applicate le disposizioni del Regolamento Edilizio comunale.</p>	<p style="text-align: center;">Superato con il DPGR n. 64/R del 2013 vedi articolo 66 del Reg. Edilizio</p>
<p>Art. 9 p. 1 b)</p>	<p>a) interventi di manutenzione ordinaria Gli interventi di manutenzione ordinaria possono recare mutamento dell'aspetto esteriore degli immobili e sono disciplinati dal regolamento edilizio comunale.</p>	<p style="text-align: center;">vedi Art. 39 paragrafo §1 del Regolamento Edilizio</p>
<p>Art. 9 p. 1 c)</p>	<p>Le suddette definizioni rimarranno comunque subordinate, senza che questo costituisca variante alle presenti Disposizioni normative a quanto dettato dalle disposizioni nazionali e regionali in materia, e per quanto riguarda gli interventi che rientrano nelle suddette definizioni sarà il regolamento edilizio, in conformità alle presenti Disposizioni normative, che detterà maggiori indicazioni e specificazioni a scala di maggior dettaglio. Detti interventi sono articolati e disciplinati dal regolamento edilizio comunale.</p>	<p style="text-align: center;">vedi TITOLO V del Regolamento Edilizio</p>
<p>Art. 9 p.1 d2)</p>	<p>Detti interventi consentono di demolire volumi secondari, così come definiti dal regolamento edilizio comunale, di un medesimo organismo edilizio e consentono altresì la loro ricostruzione nella stessa quantità o in misura minore in diversa collocazione sul lotto di pertinenza.</p>	<p style="text-align: center;">vedi Art. 72 del Regolamento Edilizio</p>
<p>Art.9 p. 1 d3)</p>	<p>d3) Addizioni funzionali Le addizioni funzionali permettono di incrementare con nuovi elementi gli organismi edilizi esistenti comprese le pertinenze, purché non si configurino nuovi organismi edilizi. Non sono computate ai fini dell'applicazione degli indici di fabbricabilità fondiaria e territoriale le addizioni con le quali si realizzino i servizi igienici, i volumi tecnici e le autorimesse legate da vincolo pertinenziale ad unità immobiliari esistenti all'interno del perimetro dei centri abitati, nonché il rialzamento del sottotetto, al fine di renderlo abitabile. Si considerano adeguamenti funzionali i seguenti interventi elencati a titolo esemplificativo: scale esterne, sopraelevazioni ed adeguamento delle altezze utili interne, coperture di terrazze esistenti, nuove volumetrie per adeguamenti igienici e funzionali al proseguimento dell'attuale utilizzazione degli edifici, sia per sopraggiunte esigenze del nucleo familiare residente o che andrà a risiedere al termine dei lavori, sia per le attività produttive presenti che di dovranno adeguare ai nuovi requisiti e parametri dettati da sopraggiunte disposizioni nazionali e regionali o all'adeguamento dei volumi interessati da eventuali cambi d'uso consentiti. Il regolamento edilizio, in conformità alle presenti Disposizioni normative, detterà maggiori indicazioni e specificazioni a scala di maggior dettaglio.</p>	<p style="text-align: center;">vedi Art. 37 paragrafo §1 del Regolamento Edilizio</p>
<p>Art. 14 par. 2</p>	<p>Le opere consentite nelle suddette <i>UE</i>, ove non diversamente prescritto, si attuano con intervento diretto che deve essere corredato da una adeguata documentazione scritta, grafica e fotografica tale da illustrare le caratteristiche architettoniche e decorative interne ed esterne e la storia dell'immobile, con eventuale copia di documenti storici e degli atti relativi agli interventi recenti eseguiti, come specificato meglio nel regolamento edilizio.</p>	<p style="text-align: center;">vedi Art. 13 paragrafo §9 del Regolamento Edilizio</p>

<p>Art. 14 par. 4</p>	<p><u>Le attività produttive consentite</u> devono comunque rispettare il Piano di Zonizzazione Acustica e le norme vigenti in materia di igiene ambientale e di inquinamento e non essere classificate come attività insalubri di prima e seconda classe. Per garantire il rispetto di queste condizioni inderogabili per l'inserimento delle attività produttive dovranno essere presentate delle specifiche relazioni tecniche e valutative con le quali tecnici abilitati dovranno certificare che la nuova attività non genera rumori, non produce emissioni, fumi e scarichi dannosi per la salute e che, conseguentemente, viene ritenuta compatibile con il contesto abitato in cui si inserisce. (Solo per gli interventi relativi ad attività produttive di artigianato di servizio di nuova realizzazione, quando sia ritenuto necessario dal responsabile del servizio si dovrà richiedere uno specifico parere alla A.S.L. sulla compatibilità dichiarata). Il regolamento edilizio detterà e specificherà le eventuali modalità di adeguamento di quelle esistenti che non risultassero compatibili.</p>	<p>vedi Art. 77 del Regolamento Edilizio</p>
<p>Art. 14 par. 7</p>	<p>nel rispetto della continuità delle soluzioni architettoniche degli edifici esistenti (adottando soluzioni terra-tetto), dei paramenti murari e della forma e dei materiali delle coperture. Si rimanda a quanto indicato nel regolamento edilizio per maggiori dettagli da seguire nelle soluzioni terra-tetto proponibili;</p>	<p>vedi Art. 37 paragrafo §1 lett. b) del Reg. Edilizio</p>
	<p>La copertura di terrazze esistenti con realizzazione di altane aperte, secondo la foggia tradizionale (con pilastri in muratura intonacata, architravi in legno o archi ribassati), o le tipologie indicate dal regolamento edilizio.</p>	<p>vedi Art. 2 dell' Allegato n. 1 Elementi tipologici, formali e strutturali e criteri di qualità e di tutela dei fabbricati di Matrice antica</p>
	<p>Realizzare scale esterne in muratura, compresi i parapetti, secondo la foggia dei profferli, o comunque secondo la foggia di quelle antiche esistenti con scalini in pietra o le tipologie indicate dal regolamento edilizio.</p>	<p>vedi Art. 19 dell' Allegato n. 1 Elementi tipologici, formali e strutturali e criteri di qualità e di tutela dei fabbricati di Matrice antica</p>
	<p>Realizzare terrazzi a vasca nel rispetto delle prescrizioni del regolamento edilizio comunale.</p>	<p>vedi Art. 8 dell' Allegato n. 1</p>
<p>Art.14 p.8 e art. 74 p. 1.1 e p. 1.3.1</p>	<p>In considerazione del fatto che gli edifici di matrice antica sono meritevoli di conservazione, negli interventi di recupero di cui alle presenti norme, si potranno adottare le deroghe stabilite dal D.M. 09.06.1999 al D.M. 05.97.1975 con le modalità in esso contenute e i criteri indicati dal regolamento edilizio comunale.</p>	<p>vedi Art. 76 del Regolamento Edilizio</p>
<p>Art 15</p>	<p>In caso di suddivisione dell'unità edilizia residenziale in più alloggi, rispetto a quelli esistenti, o in caso di cambio di destinazione d'uso, la superficie utile per ogni alloggio che si andrà a creare non deve essere inferiore a mq. 50 di superficie utile, come più dettagliatamente indicato dal regolamento edilizio.</p>	<p>vedi Art. 67 del Regolamento Edilizio</p>
<p>Art. 16 p. 2 - 3 e Art. 18</p>	<p>Ove non diversamente prescritto è ammessa la demolizione e la fedele ricostruzione degli edifici e dei manufatti esistenti, definibili incongrui, secondo le indicazioni delle presenti disposizioni normative e del regolamento edilizio e che non presentano comunque particolari caratteristiche architettoniche e tradizionali da salvaguardare.</p>	<p>vedi Art. 69 del Regolamento Edilizio</p>
<p>Art. 17 p. 1</p>	<p>L'autorimessa potrà essere realizzata anche in aree diverse da quella in cui sono collocati gli edifici che ne abbisognano, purché nell'ambito di m. 50 dall'edificio stesso, previa stipula di apposito impegno unilaterale d'obbligo nelle forme previste dal regolamento edilizio che garantisca la costituzione del rapporto di pertinenzialità e inscindibilità con l'unità immobiliare di riferimento e nel rispetto delle distanze di cui all'art. 14.</p>	<p>non fatto perché non ritenuto opportuno</p>
<p>Art. 17 par. 3</p>	<p>Si richiamano inoltre i disposti della L. 122/89 applicabili solo nel caso di realizzazione anche nel caso di autorimesse interrato, secondo le indicazioni del regolamento edilizio comunale (fatto salvo il lato di accesso), purché contenute all'interno del perimetro della superficie coperta dell'edificio esistente o sotto il piano di campagna del terreno pertinenziale circostante l'edificio.</p>	<p>vedi Art. 13 lett. e) dell' Allegato n. 2 Disposizioni per opere di sistemazione delle resedi dei fabbricati con rilevanza edilizia</p>
<p>Art. 18</p>	<p>Per tutte le UE, salvo diverse specifiche disposizioni, è prescritta la conservazione delle caratteristiche tipologiche e di finitura tradizionali (della configurazione esterna, della facciata e della copertura, di eventuali elementi architettonici interni, delle tecnologie e dei materiali, ecc.) come indicato al successivo comma 3 e di quanto dettato dal regolamento edilizio comunale. Gli elementi architettonici e di finitura edilizia sottoposti a particolare disciplina, ulteriormente specificati e dettagliati nel regolamento edilizio comunale, sono i seguenti:</p>	<p>vedi Allegato n. 1 Elementi tipologici, formali e strutturali e criteri di qualità e di tutela dei fabbricati di Matrice antica</p>

	<p><u>Canne fumarie</u> Le canne fumarie di nuova realizzazione esterne ai muri perimetrali sono ammesse solo secondo le tipologie indicate dal regolamento edilizio comunale nella foggi</p>	<p>vedi Art. 6 paragrafo §2 dell' Allegato n. 1 Elementi tipologici, formali e strutturali e criteri di qualità e di tutela dei fabbricati di Matrice antica</p>
	<p>È consentita la realizzazione di nuovi balconi ad esclusione del fronte strada degli edifici, delle dimensioni e caratteristiche architettoniche previste dal regolamento edilizio comunale</p>	<p>vedi Art. 18 dell' Allegato n. 1 Elementi tipologici, formali e strutturali e criteri di qualità e di tutela dei fabbricati di Matrice antica</p>
	<p><u>Deroghe</u> Tipologie diverse da quelle sopra indicate potranno essere mantenute o realizzate negli interventi da eseguire sul patrimonio edilizio esistente richiedendo una apposita deroga al Servizio incaricato secondo le modalità indicate dal regolamento edilizio comunale. Tale deroga sarà rilasciabile solo nei casi in cui sia chiaramente dimostrato che nella località del territorio comunale nel quale ricade l'edificio oggetto di intervento o nello stesso edificio siano presenti le tipologie proposte e queste rappresentino un esempio particolare di emergenza storica che possono di fatto far considerare essa stessa una tipologia tradizionale particolare</p>	<p>vedi Art. 1 paragrafo §2 dell' Allegato n. 1 Elementi tipologici, formali e strutturali e criteri di qualità e di tutela dei fabbricati di Matrice antica</p>
Art. 19 par. 3	<p>E' ammesso il ripristino di parti strutturali eventualmente crollate o demolite, purché storicamente documentate, con le modalità indicate nel regolamento edilizio comunale; è altresì ammessa la sostituzione parziale o integrale di elementi strutturali non più recuperabili purché ripristinati o sostituiti da materiali uguali o tecnicamente equivalenti, nel rispetto delle norme relative alla distanza tra fabbricati e dai confini.</p>	<p>vedi Art. 13 paragrafo §9 del Regolamento Edilizio</p>
Art.31 par. 3	<p>Gli interventi nelle aree e negli edifici ove sono presenti gli elementi di cui ai precedenti comma sono soggetti a sottoscrizione di stipula d'atto d'obbligo unilaterale che vincoli al restauro dei suddetti elementi, secondo le indicazioni specificate nel regolamento edilizio comunale, che potrà indicare anche le modalità operative da seguire per il restauro.</p>	<p>non fatto perché non ritenuto opportuno</p>
Art. 35 par. 1 e par. 3	<p>Mantenere le aree in ordine e pulizia secondo le prescrizioni dei specifici regolamenti comunali. E' vietato il deposito di materiali maleodoranti o impattanti esteticamente che superino l'altezza delle recinzioni chiuse o delle siepi; il deposito di quelli consentiti dal regolamento edilizio comunale non deve comunque determinare emissione di polveri.</p>	<p>vedi Art. 36 del Regolamento Edilizio</p>
Art. 35 par. 3	<p>Nelle aree a giardino e ad orto è prescritto il mantenimento e la conservazione degli alberi monumentali segnalati nelle tavole grafiche del R.U. e degli individui vegetali adulti, secondo le disposizioni del regolamento edilizio.</p>	<p>Vedi Allegato n. 4 Gestione alberatura monumentali</p>
Art. 35 par. 4	<p>Nelle aree di pertinenza ad uso esclusivo degli edifici esistenti, (quali: cortili, aie e superfici ad orto e a giardino privato), così come definite dal regolamento edilizio comunale è generalmente vietata la realizzazione di: nuovi edifici non riconducibili alle addizioni funzionali degli U.E. esistenti, opere edilizie e manufatti, che non siano qualificabili come pertinenze ed accessori dei fabbricati principali e delle stesse aree di pertinenza, sommariamente di seguito indicate:</p>	<p>vedi Art. 1 dell'Allegato n. 2 Disposizioni per le opere di sistemazione delle resedi dei fabbricati con rilevanza edilizia</p>
	<p>Autorimesse private in conformità ai disposti del precedente art. 17.</p>	<p>vedi Art. 13 dell'Allegato n. 2 Disposizioni per le opere di sistemazione delle resedi dei fabbricati con rilevanza edilizia</p>
	<p>Piscine e relativi impianti di depurazione e trattamento delle acque, e vasche ornamentali;</p>	<p>vedi Art. 7 dell'Allegato n. 2 Disposizioni per le opere di sistemazione delle resedi dei fabbricati con rilevanza edilizia</p>
	<p>Piani cottura a griglia e forni di uso domestico;</p>	<p>vedi Art. 11 dell'Allegato n. 2 Disposizioni per le opere di sistemazione delle resedi dei fabbricati con rilevanza edilizia</p>
	<p>Recinzioni, pavimentazioni, viabilità pedonale e di accesso alle proprietà</p>	<p>vedi Art. 3 - 4 e 6 dell'Allegato n. 2</p>

	Opere per la sistemazione e l'arredo dell'orto o del giardino	vedi Allegato n. 2 ed Allegato n. 3
	Installazione di manufatti da realizzare con materiali diversi dalla muratura, anche ad uso temporaneo, necessari per soddisfare le consuete esigenze del nucleo familiare residente o dell'attività produttiva e la coltivazione dell'orto e mantenimento ordinato del giardino, come per esempio non esaustivo: ricovero degli attrezzi da giardino, rimessa di legna da ardere, rimessa di piante ornamentali, pergolati ombreggianti per riparo estivo, ecc. ecc.	vedi Art. 6 dell'Allegato n. 3 Disposizioni di decoro e qualità delle opere e manufatti privi di rilevanza edilizia ed urbanistica
	Installazione di impianti delle fonti rinnovabili (fotovoltaici, solari, ecc.)	vedi Art. 22 dell' Allegato n. 1
	Il Regolamento edilizio indicherà con maggiore dettaglio quali sono gli elementi e i manufatti da qualificare come, pertinenze, accessori e elementi di arredo ed in particolare indicherà: le caratteristiche architettoniche e tipologiche, l'uso dei materiali, le dimensioni e le modalità costruttive, che si dovranno rispettare e seguire per la loro costruzione od installazione. I manufatti in muratura sopra richiamati potranno essere costruiti ed installati nel rispetto delle distanze di cui all'art. 14, con eccezione di poterle realizzare a distanza minore di mt. 10,00 dal fabbricato principale e da altri fabbricati pertinenziali già esistenti sul terreno. Per gli altri manufatti non qualificabili come fabbricati si dovrà rispettare le distanze indicate dal regolamento edilizio comunale.	vedi quanto indicato nei vari punti precedenti
Art.35 par. 5	L'illuminazione di cortili, aie e giardini e delle aree di pertinenza dei fabbricati deve essere realizzata con apparecchi di disegno sobrio e riflettente verso il basso in conformità ai disposti del successivo art. 125 e di quanto indicato nel regolamento edilizio comunale.	vedi Art. 84 paragrafo §7 del Regolamento Edilizio
Art. 36 par. 5	Sono oggetto di protezione gli alberi con una circonferenza del tronco di superiore a m. 0,80 misurata a m. 1,30 di altezza. Sono protette anche le essenze che per caratteristiche proprie della specie non raggiungono le dimensioni succitate. Qualsiasi intervento che modifichi la forma, la struttura o le caratteristiche delle piante protette è soggetto alla preventiva autorizzazione del Comune, che dovrà valutare l'effettiva motivata e dimostrata impossibilità alla conservazione. Le modalità per il rilascio dell'autorizzazione seguirà le indicazioni del regolamento edilizio comunale autorizzazioni rilasciate hanno validità di un anno.	vedi Allegato n. 4 Gestione alberatura monumentali
Art. 36 par. 9	§9. E' consentita l'installazione di cellule fotovoltaiche e pannelli solari purché generalmente occultati alla vista dai normali percorsi di uso pubblico. Nel caso di installazione su falde di tetti o come elementi frangisole o impermeabili inseriti in tettoie o pergolati, le suddette pennellature devono essere complanari alle falde stesse, le dimensioni e le caratteristiche tipologiche saranno indicate nel regolamento edilizio comunale. Nei centri di matrice antica e nel territorio rurale i pannelli solari devono avere i serbatoi di accumulo all'interno dell'edificio oggetto di intervento.	vedi Art. 22 dell' Allegato n. 1 Elementi tipologici, formali e strutturali e criteri di qualità e di tutela dei fabbricati di Matrice
Art. 37 par.. 3	Nei centri di matrice antica centraline elettriche, armadi e contenitori di impianti tecnici per la distribuzione ed allacciamento di detti servizi dovranno essere progettati con particolare cura dell'inserimento ambientale, adottando soluzioni architettoniche e materiali congrui con l'assetto storico dei luoghi, che saranno indicate in modo più specifico nel regolamento edilizio comunale.	vedi Art. 22 - 23 dell' Allegato n. 1 Elementi tipologici, formali e strutturali e criteri di qualità e di tutela dei fabbricati di Matrice
	Tipologia della cabine, linee elettriche ed altri impianti tecnologici	vedi Art. 53 del Regolamento Edilizio
	Dimensioni e caratteristiche di tettoie e pergolati fotovoltaici	vedi Art. 13 lett. c) dell'Allegato n. 2
Art. 37 par. 3	Gli interventi di arredo urbano quali dissuasori di sosta, targhe, insegne, tende, occupazione di aree pubbliche per vario uso, cestini per la raccolta di rifiuti, panchine, ecc. devono far parte di un apposito regolamento (edilizio o di arredo urbano). L'illuminazione pubblica deve essere conforme ai dettati del successivo art. 125. Le indicazioni segnaletiche stradali e la numerazione civica devono essere oggetto di integrale revisione in ragione della loro migliore funzionalità e del rispetto del valore storico urbanistico e architettonico dei centri di matrice antica, utilizzando soluzioni conformi a quelle antiche. si rimanda al regolamento edilizio comunale per maggiori dettagli.	vedi dell'Allegato n. 3 Disposizioni di decoro e qualità delle opere e manufatti privi di rilevanza edilizia ed urbanistica

Art. 41 par. 3	La destinazione delle aree di completamento è prevalentemente ad uso residenziale e comprende: residenze; residenze turistico alberghiere; attività ricettive; uffici professionali; attività terziarie in genere; attività commerciali, quali esercizi di vicinato e <u>artigianato di servizio</u> , con le precisazioni definite nel glossario (Allegato 1) e nel regolamento edilizio comunale.	vedi Art. 75 del Regolamento Edilizio
Art. 41 par. 9	Per gli interventi sulle aree inedificate e sulle aree a verde si richiamano i contenuti dei precedenti artt. 35 e 36, il Regolamento edilizio indicherà con maggiore dettaglio quali sono gli elementi e i manufatti da qualificare come, pertinenze, accessori e elementi di arredo ed in particolare indicherà: le caratteristiche architettoniche e tipologiche, l'uso dei materiali, le dimensioni e le modalità costruttive, che si dovranno rispettare e seguire per la loro costruzione od installazione.	vedi Art. 48 - del Regolamento Edilizio e i vari Allegati 1 – 2 - 3
Art. 42 par. 4	Altezza massima: tre piani fuori terra, fatti salvi <u>i piani interrati e parzialmente interrati</u> , secondo i criteri fissati dal Regolamento Edilizio	Superato con il DPGR n. 64/R del 2013 vedi articolo 66 del Reg. Edilizio
Art.45 par.5	Nelle "aru" devono essere <u>verificati i criteri dettati per la qualità</u> degli insediamenti che si esprime attraverso le componenti di valutazione (elencate al comma 4 del successivo art. 90); dette componenti sono verificate dai progettisti e sono oggetto di esame in fase di istruttoria edilizia, secondo le modalità stabilite dal regolamento edilizio comunale.	non fatto perché non ritenuto opportuno
Art. 46 e 47 -50 par. 3	Distanza dei fabbricati: dai confini m. 5,00 - tra fabbricati m. 10,00 E' ammessa la costruzione a distanza minore dai fabbricati principali e tra loro, di manufatti definibili in base alle indicazioni del Regolamento Edilizio, come impianti tecnologici e volumi tecnici, necessari per lo svolgimento dell'attività produttiva. dalle strade	vedi Art. 53 del Regolamento Edilizio
Art. 46 par 6	La realizzazione di <u>eventuali volumi tecnici</u> deve essere conforme ai dettati del glossario di cui all'allegato 1 del presente R. U a quanto disposto in merito dal regolamento edilizio comunale.	vedi Art. 71 del Regolamento Edilizio
Art. 57 par. 3	Tipologie dei parcheggi coperti fotovoltaici Nelle aree a parcheggio a servizio delle medie strutture di vendita, delle strutture di vendita in forma aggregata ed interne ai lotti delle attività produttive è consentita l'installazione di cellule fotovoltaiche e pannelli solari come elementi frangisole o impermeabili inseriti in pensiline ombreggianti e tettoie, le suddette pannellature devono essere complanari alle falde, le dimensioni e le caratteristiche tipologiche saranno indicate nel regolamento edilizio comunale , i serbatoi di accumulo e i volumi tecnici necessari agli impianti devono essere collocati al di sotto delle pensiline ombreggianti / tettoie.	vedi Art. 13 lett. c) dell'Allegato n. 2 Disposizioni per le opere di sistemazione delle resedi dei fabbricati con rilevanza edilizia
Art. 63 par.3 Art. 73 par. 1	Per il raggiungimento delle finalità sopradette, contestualmente agli interventi consentiti, si dovranno prevedere ed eseguire periodicamente opere di sistemazione ambientale, pulizia e sistemazioni dei terreni di proprietà circostanti i fabbricati oggetto di intervento, con impegni da sottoscrivere con <u>appositi atti d'obbligo per i quali il regolamento edilizio detterà i contenuti e le modalità ed indicherà le eventuali sanzioni d'applicare nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti</u> , nei quali andranno previste le sanzioni da applicare in caso di mancato rispetto.	non fatto perché non ritenuto opportuno
Art. 65 par. 1	Esempi e tipologie da seguire per invariants nel territorio rurale §1. <i>Invariants del territorio rurale</i> Sono invariants del territorio rurale: - le caratteristiche planoaltimetriche delle sistemazioni agrarie; - le opere di contenimento dei terrazzamenti (muri a secco, ciglioni, poggi, ecc.) nel loro stato di consistenza formale e funzionale; - le caratteristiche planoaltimetriche della viabilità e dei percorsi interni a dette aree; - le alberature segnaletiche; - il microreticolo idrografico, le opere e le sistemazioni di raccolta e convogliamento delle acque. n caso di intervento detti elementi devono essere conservati nei loro caratteri formali, di presidioidrogeologico e geomorfologico quali elementi di qualificazione del paesaggio agrario storico. Potranno essere modificati solo per esigenze dimostrate dai progettisti, derivanti dalla necessità di migliorare le condizione di stabilità e gestione del territorio interessato, presentando un apposito e specifico progetto. Il regolamento edilizio comunale potrà indicare esempi e tipologie da seguire per gli interventi nel raggiungimento degli obbiettivi di qualità sopra richiamati.	non fatto perché non ritenuto opportuno

<p>Art. 65 par. 6</p>	<p>Tipologie e caratteristiche dei pannelli pubblicitari</p> <p>Nelle aree del territorio è vietata la posa in opera ed il mantenimento di pannelli pubblicitari, permanenti o provvisori, eccezione fatta per i cartelli recanti l'identificazione di itinerari culturali e/o turistici, di aziende agricole produttrici di prodotti tipici, o di attività di ristorazione, o di attività di servizio alla persona. Si rimanda al Regolamento edilizio comunale per la regolamentazione ed indicazione delle tipologie e caratteristiche da seguire per l'installazione dei cartelli sopra indicati.</p>	<p>vedi Art. 19 dell'Allegato n. 3 Disposizioni di decoro e qualità delle opere e manufatti privi di rilevanza edilizia ed urbanistica</p>
<p>Art. 73 par. 1 e Art. 63 par.3</p>	<p>Art. 73 - Norme generali per gli interventi edilizi nel territorio rurale</p> <p>§1. Per garantire la conservazione e il recupero del territorio rurale, in conformità alle indicazioni e alle raccomandazioni delle vigenti disposizioni regionali e degli enti di controllo della fragilità del territorio e dei conseguenti rischi e gli obiettivi di cui al precedente art. 63, tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente previsti dalle presenti disposizioni normative, ricadenti nel territorio rurale, che vadano oltre le opere di che prevedano il cambio di destinazione d'uso, addizioni funzionali oltre quelle strettamente necessarie per l'adeguamento sismico e la nuova edificazione manutenzione straordinaria, dovranno essere preceduti dalla sottoscrizione di una dichiarazione o atto unilaterale d'obbligo conforme allo schema predisposto dal servizio incaricato l'Amministrazione Comunale, che garantisca la stessa sul rispetto degli impegni di esecuzione periodica di opere di mantenimento e sistemazione agricoloambientale (indicate all'art. 65) dei luoghi interessati dagli interventi o collegati direttamente o funzionalmente con gli stessi. Il Regolamento edilizio indicherà le prevedendo anche idonee sanzioni per il mancato rispetto degli impegni assunti.</p>	<p>non fatto perché non ritenuto opportuno</p>
<p>Art. 73 par. 4</p>	<p>Modalità per stabilire pertinenzialità dei manufatti</p> <p>- dai fabbricati: m. 10.00 fra pareti antistanti e finestrate di nuovi edifici e da quelli esistenti, così come definiti dal Regolamento edilizio comunale. Sono ammesse deroghe distanze minori solo nel caso di edifici situati all'interno di nuclei insediativi e appartenenti allo stesso proprietario purché fra questi sia stabilito il vincolo di "pertinenza", come da regolamento edilizio comunale e il fabbricato da realizzare non abbia altezza, in gronda, superiore a m. 2,40.</p>	<p>non fatto perché non ritenuto opportuno</p>
<p>Art. 73 par. 6</p>	<p>6. Le gronde devono essere poco sporgenti e caratterizzate dalla fitta serie di mensole in legno o soluzioni con mezzane a vista, seguendo le tipologie tradizionali presenti nel territorio rurale di riferimento (in conformità ai dettati del regolamento edilizio comunale); per quelle laterali, si richiamano i disposti del precedente art. 18 ;</p>	<p>Art. 3 dell' Allegato n. 1 Elementi tipologici, formali e strutturali e criteri di qualità e di tutela dei fabbricati di Matrice antica.</p>
<p>Art. 73 par. 9</p>	<p>Dette opere definiscono il perimetro delle aree di pertinenza degli edifici esistenti o recuperati. Tali aree non dovranno superare una superficie maggiore a 10 volte la superficie coperta dei fabbricati ricadenti nelle stesse o della superficie indicata come resede negli atti di catastramento resede.</p> <p>In merito alle tipologie ammesse si richiamano i disposti del precedente art. 35, comma 6. Il Regolamento edilizio indicherà: le caratteristiche architettoniche e tipologiche, l'uso dei materiali, le dimensioni e le modalità costruttive, che si dovranno rispettare e seguire per la loro costruzione od installazione, con le seguenti particolari prescrizioni.</p>	<p>vedi Art. 3 e 4 dell'Allegato n. 2 Disposizioni per le opere di sistemazione delle resedi dei fabbricati con rilevanza edilizia</p>
<p>Art. 74 par. 1.1 e 1.3.1</p>	<p><u>Deroghe al DM 5/91975</u></p> <p>In considerazione del fatto che gli edifici di matrice antica sono meritevoli di conservazione, negli interventi di recupero di cui alle presenti norme, si potranno adottare le deroghe stabilite dal D.M. 09.06.1999 al D.M. 05.97.1975 con le modalità in esso contenute e secondo i criteri appositamente indicati dal regolamento edilizio comunale.</p> <p><u>Tipologie pertinenze</u></p> <p>Gli interventi consentiti in aree di pertinenza degli edifici, che dovranno comunque rispettare le indicazioni del regolamento edilizio comunale, sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - piscine e relativi impianti, - passi carrai, - smaltimento e depurazione di liquami, - pozzi e cisterne interrate; - pergolati e opere pertinenziali indicate nel precedente art. 35 (in conformità ai contenuti 	<p>Allegato n. 2 Disposizioni di decoro e qualità delle opere e manufatti privi di rilevanza edilizia ed urbanistica e</p> <p>Allegato n. 3 Disposizioni per le opere di sistemazione delle resedi dei fabbricati con rilevanza edilizia</p>
<p>Art. 74 1.3.2. già Art. 35</p>	<p>Scannafossi</p> <p>Scannafossi la realizzazione di scannafossi , di marciapiedi perimetrali di isolamento, di vialetti pedonali e di piccoli locali e di tutti gli altri elementi di arredo indicati dal regolamento edilizio</p>	<p>vedi Art. 10 dell'Allegato n. 2 Disposizioni per le opere di sistemazione delle resedi dei fabbricati con rilevanza edilizia</p>

	<p><u>Cisterne interrate per raccolta acqua</u></p> <p>ad uso di cisterne completamente interrate nel profilo del terreno circostante da destinare per la raccolta delle acque piovane da utilizzare per l'irrigazione oper il riutilizzo, secondo le indicazioni dettate dal Regolamento edilizio, completamente interrati ed accessibili mediante una botola (cisterne), purché di altezza non Piscine</p>	<p>vedi Art. 9 dell'Allegato n. 2 Disposizioni per le opere di sistemazione delle resedi dei fabbricati con rilevanza edilizia</p>
	<p><u>Stalle concimaie e casi ammissibili per pollai ed altro</u></p> <p>Non è ammesso realizzare stalle e concimaie in posizioni tali da arrecare pregiudizio alle condizioni igienico-sanitarie dei fabbricati limitrofi e comunque in contrasto con le disposizioni del Regolamento edilizio di Igiene. Sono esclusi da tale divieto il pollaio e canile familiare e il recinto di animali da cortile, purché di piccole dimensioni come stabilito dalla specifico regolamento comunale in materia e dal Regolamento edilizio</p>	<p>vedi Art. 61 e 64 del Regolamento Edilizio</p>
	<p>E' consentita la realizzazione di piscine alle seguenti condizioni e a alle indicazioni dettate dal regolamento edilizio comunale:</p>	<p>vedi Art. 7 dell'Allegato n. 2 Disposizioni per le opere di sistemazione delle resedi dei fabbricati con rilevanza edilizia</p>
	<p><u>Tipologie autorimesse pertinenziali</u></p> <p>Pertinenze: nelle aree di pertinenza di detti edifici sono consentiti gli interventi di seguito elencati:</p> <p>E' consentita per tutte le residenze esistenti, che non ne siano già dotate, la costruzione di un fabbricato pertinenziale fuori terra, seminterrato o interrato ad uso di parcheggio coperto, con superficie non superiore a mq. 20 e altezza utile media non superiore a m. 2,40, seguendo le indicazioni e le tipologie dettate dal regolamento edilizio comunale.</p>	<p>vedi Art. 13 dell'Allegato n. 2 Disposizioni per le opere di sistemazione delle resedi dei fabbricati con rilevanza edilizia</p>
	<p><u>Tipologia forni</u></p> <p>La costruzione realizzazione di forni di uso domestico in aderenza al fabbricato principale o ad altri corpi di fabbrica, o a muri di contenimento, nel rispetto delle seguenti condizioni e di quanto indicato dal Regolamento edilizio</p>	<p>vedi Art. 11 dell'Allegato n. 2 Disposizioni per le opere di sistemazione delle resedi dei fabbricati con rilevanza edilizia</p>
	<p><u>Tipologie tettoie a sbalzo</u></p> <p>La realizzazione di tettoie esterne per la protezione ed il riparo della porta principale di accesso alle seguenti condizioni e di quanto indicato dal Regolamento edilizio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - senza invadere la sede stradale carrabile o il suolo pubblico, salvo preventivo parere dei Vigili Urbani; - devono essere realizzate in legno con manto di copertura in cotto conforme alle disposizioni della presente normativa o, in alternativa, in ferro battuto e vetro; - con aggetti non superiori a m. 1,00 oltre il piano della facciata e sporgenti non oltre cm. 50,00 (per parte) dal vano della porta di accesso. <p>In generale è consentita nel rispetto del precedente art. 18 e di quanto indicato dal regolamento edilizio:</p>	<p>vedi Art. 12 dell'Allegato n. 2 Disposizioni per le opere di sistemazione delle resedi dei fabbricati con rilevanza edilizia</p>
<p>Art. 77 par. 2</p> <p>Art. 65 par. 1</p>	<p>Tipologie per costruzione di nuovi fabbricati rurali</p> <p>Per la progettazione si dovranno utilizzare materiali e gli elementi tipologici in relazione alla salvaguardia delle tradizioni architettoniche e si dovranno seguire tutte le indicazioni e disposizioni indicate nel precedente art. 73 e seguenti e quelle indicate dal Regolamento edilizio.</p> <p>La costruzione di nuovi edifici ad uso di abitazione rurale e per la produzione agricola in seguito all'approvazione di piano aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale (P.A.P.M.A.A.), nel rispetto delle prescrizioni di cui al precedente art. 18, delle disposizioni generali del successivo art. 73 e di quanto indicato dal Regolamento edilizio comunale e di quelli conformi ai disposti della normativa vigente del D.P.G.R.T. 09/02/2007 n. 5/R, con le modalità indicate ai successivi art. 77-78- 82.</p>	<p>vedi Capitolo IV del Titolo V del Regolamento Edilizio</p>
<p>Art. 78 par. 3.1</p> <p>e</p> <p>Art. 74</p>	<p><u>Distanza delle stalle da abitazioni</u></p> <p>E' ammessa la costruzione di annessi per il ricovero di equini, bovini, suini, con un massimo complessivo di tre capi, per attività agricola part-time, da dimensionarsi con le modalità e condizioni di seguito indicate, nel rispetto di quanto stabilito nel comma precedente. Gli annessi dovranno essere posti fuori dai centri abitati o comunque a distanza dalle circostanti abitazioni secondo le indicazioni dettate dal Regolamento edilizio.</p>	<p>vedi Art. 59 del Regolamento Edilizio</p>

	<p><u>Opere di raccolta liquami delle stalle</u> Per questi tipi di annessi, si potrà realizzare una pavimentazione con materiale impermeabile, ma facilmente rimovibile, e le eventuali opere di raccolta o accatastamento dei liquami nel rispetto di quanto prescritto dalla norme igieniche che saranno autorizzati dall'ASL o dettate dal regolamento edilizio d'igiene.</p>	<p>vedi Allegato n. 4 Regolamento degli scarichi fuori fognatura ed Art. 64 del Regolamento Edilizio</p>
	<p><u>Tipologia Canili privati</u> Fuori dai centri e nuclei abitati si potranno insediare I canili privati sono consentiti nel rispetto delle disposizioni dello specifico regolamento comunale vigente e delle indicazioni dettate dal regolamento edilizio.</p>	<p>vedi Art. 61 del Regolamento Edilizio ed Art. 6 dell'Allegato n. 3 Disposizioni di decoro e qualità delle opere e manufatti privi di rilevanza edilizia ed urbanistica</p>
	<p><u>Concimaia</u> Per tutti gli annessi agricoli destinati al ricovero di animali, se necessario potrà essere realizzata una idonea concimaia secondo le indicazioni dettate dal Regolamento edilizio, anch'essa soggetta agli stessi impegni di rimozione indicati al precedente comma 2.5 del presente articolo.</p>	<p>vedi Art. 64 del Regolamento Edilizio</p>
<p>Art. 78 par.4 par.5</p>	<p><u>Installazione di manufatti precari</u> Ai sensi delle specifiche disposizioni regionali e seguendo le indicazioni del Regolamento edilizio Dell'art. 41 comma 8 della L.R. 01/2005 nel territorio rurale possono essere installati manufatti precari necessari allo svolgimento dell'attività delle aziende agricole professionali. L'installazione di questi manufatti precari, potrà avvenire solo a seguito di comunicazione effettuata dal titolare dell'azienda sull'apposito modulo predisposto dal Servizio incaricato l'ufficio tecnico, nel rispetto di quanto stabilito dalle specifiche disposizioni regionali e dal regolamento edilizio per quanto riguarda le tipologie e le modalità d'installazione</p> <p><u>Sanzioni per mancato rispetto</u> Nel caso di mancato rispetto di quanto oggetto di comunicazione potrà essere ordinata la Rimozione dei manufatti ed applicare le sanzioni stabilite dal Regolamento edilizio</p> <p><i>Installazione di serre temporanee e serre con copertura stagionale</i> In applicazione delle disposizioni regionali in materia e di quanto indicato dal regolamento edilizio L'installazione delle serre, potrà avvenire solo a seguito di comunicazione effettuata dal titolare dell'azienda sull'apposito modulo predisposto dal Servizio incaricato l'ufficio tecnico, nel rispetto di quanto stabilito dalla specifiche disposizioni regionali e dal Regolamento edilizio. Per le attività di coltivazione di colture in serra fissa o e che prevedano la realizzazione di impianti fissi, l'installazione è possibile solamente dopo l'approvazione preventiva di apposito P.A.P.M.A.A. Possibilmente le serre, temporanee o fisse, dovranno essere installate nelle parti del terreno più lontane dalle strade, dai centri e dai nuclei abitati non di proprietà dell'azienda agricola. Qualora sia possibile dovranno essere installate in zone con presenza di vegetazione che ne possa occultare la vista, altrimenti a questo scopo dovranno essere poste a dimora apposite barriere di essenze sempre verdi. Nel caso di mancato rispetto di quanto indicato nella comunicazione potrà essere ordinata la rimozione dei manufatti ed applicate le sanzioni stabilite dal Regolamento edilizio. Il regolamento edilizio indicherà le modalità da seguire per le installazioni e le quali sono le tipologie ammesse, oltre alle sanzioni d'applicare a chi non rispetta gli obblighi delle rimozioni.</p>	<p>vedi Capitolo IV del Titolo V del Regolamento Edilizio</p>
<p>Art. 79</p>	<p><u>Metodologie per depurazione dei servizi igienici</u> La depurazione dei servizi igienici realizzati dei questi dovrà prevedere prevalentemente dovranno essere realizzati esclusivamente con processi di fitodepurazione o seguire le metodologie indicate dal Regolamento edilizio.</p>	<p>vedi Allegato n. 4 Regolamento degli scarichi fuori fognatura</p>
<p>Art. 81</p>	<p>Tipologie degli impianti di interesse pubblico nel territorio rurale</p> <p>Tipologie edilizie: I manufatti dovranno essere costruiti con materiali tradizionali, quale pietra e mattoni a faccia vista od essere intonacati con intonaco di tipo tradizionale liscio, e tinteggiati con coloriture nelle tonalità del cotto e delle terre naturali, le coperture di colore rosso o verde e comunque dovranno rispettare tutte le disposizioni dettate norme già previste dal Regolamento Edilizio.</p>	<p>non fatto perché non ritenuto opportuno</p>
<p>Art. 82 par. 3</p>	<p>Tipologie tettoie piscine A corredo delle aziende agrituristiche è consentita nel rispetto di quanto indicato dal Regolamento Edilizio comunale</p>	<p>vedi Art. 63 del Regolamento Edilizio</p>

Art. 87 par. 3	La realizzazione di eventuali volumi tecnici deve essere conforme ai dettati del regolamento edilizio comunale	<p style="text-align: center;">vedi Art. 71 del Regolamento Edilizio</p>
Art. 93 par. 3	<p>Fissare incrementi indici urbanistici per qualità</p> <p>Allo scopo di incentivare la qualità degli interventi realizzati sul patrimonio edilizio esistente, che rimangono facoltativi, le presenti disposizioni normative attribuiscono al Regolamento edilizio la competenza di fissare gli incrementi d'attribuire agli indici urbanistici e alle percentuali stabilite dalla presenti disposizioni normative per gli interventi di addizione ammessi sulla base del punteggio raggiunto per la esecuzione delle componenti di qualità all'interno della progettazione e le sanzioni per il mancato rispetto degli impegni assunti. A questo scopo le presenti disposizioni normative stabiliscono come limite massimo, attribuibile in aggiunta a quello indicato, il 5% raggiungibile con l'ottenimento del punteggio massimo.</p>	<p style="text-align: center;">non fatto perché non ritenuto opportuno</p>
Art 93 par. 6	Tipologie e dimensioni vasche di accumulo per risparmio idrico	<p style="text-align: center;">vedi Art. 9 dell'Allegato n. 2 Disposizioni per le opere di sistemazione delle resedi dei fabbricati con rilevanza edilizia</p>
Art 93 par. 5	Tipologie pannelli solari su attività produttive	<p style="text-align: center;">non fatto perché non ritenuto opportuno</p>
Art.104 par. 2	<p>Tipologie manufatti per manifestazioni temporanee</p> <p>Art. 104 - Aree per mostre, esposizioni temporanee, fiere e sagre</p> <p>§1. Dette aree sono utilizzate temporaneamente per mostre, esposizioni, fiere e sagre, manifestazioni temporanee di pubblico spettacolo.</p> <p>§2. È consentita la realizzazione di manufatti per far fronte alle esigenze delle attività esercitate. I manufatti devono avere le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - facile montaggio e smontaggio; - ancoraggio al terreno mediante blocchi prefabbricati di facile rimozione, oppure imbullonati su eventuale pavimentazione esistente; - struttura portante in metallo o legno, facilmente smontabile; - tamponature perimetrali e copertura in lastre autoportanti o teloni o vetro; - nelle aree utilizzate per allestire sagre paesane è ammessa l'installazione di strutture fisse per servizi igienici e cucine (comprese dei relativi spazi accessori); - nel caso sull'area insistano dei manufatti esistenti regolarmente autorizzati, su questi sono ammessi interventi di ristrutturazione urbanistica e di sostituzione edilizia. <p>Nel caso di utilizzo di tali aree da parte di soggetti privati, associazioni, ecc., dovrà essere stipulata una convenzione con il Comune nella quale saranno indicati il tipo di utilizzazione dell'area, il periodo di tempo, le caratteristiche tecniche e costruttive dei manufatti che verranno utilizzati, la conformità igienico sanitaria e di sicurezza, la polizza fidejussoria a garanzia del ripristino dell'area. Si precisa che i suddetti interventi sono consentiti a titolo provvisorio; sono soggetti al rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza ed igiene e ne deve essere verificata la conformità con le disposizioni vigenti in materia di ordine pubblico e di pubblico spettacolo; le varie attrezzature installate devono essere rimosse e le aree restituite in ordine e pulizia al termine di ogni manifestazione.</p> <p>Il Regolamento edilizio potrà dettare specifiche regole sulle tipologie sui manufatti installabili.</p>	<p style="text-align: center;">vedi Art. 12 dell'Allegato n. 3 Disposizioni di decoro e qualità delle opere e manufatti privi di rilevanza edilizia ed urbanistica</p>